

LEGGE REGIONALE N. 89 DEL 30-12-1989 REGIONE TOSCANA

LR 4/ 87 istitutiva dell'anagrafe canina. Modifiche ed integrazioni all'art. 14.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 3 del 10 gennaio 1990

ARTICOLO UNICO

Il disposto di cui all'art. 14 della L. R. 19 gennaio 1987 n. 4 è soppresso e sostituito come segue:<< Art. 14

1. Per la inosservanza delle norme di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative, secondo quanto stabilito dalla legge 689 del 24- 11- 1981:

a) da L. 50.000 a L. 600.000 per le violazioni di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6;

b) da L. 200.000 a L. 1.000.000 per la violazione di cui all'art. 9.

2. La competenza del sanzionamento amministrativo è della Regione.

3. Gli importi delle sanzioni di cui al comma precedente sono introitati dalla Regione e costituiscono quote di Fondo Sanitario Regionale destinate al finanziamento della legge medesima. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 30 dicembre 1989.

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 28 novembre 1989 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 23 dicembre 1989.